
ALLEGATO alla DELIBERAZIONE

# REPUBBLICA ITALIANA

## CITTA' DI SEREGNO



### (<u>Provincia di Monza e della Brianza</u>)

Rep. n. del
CONTRATTO D'APPALTO: LAVORI E PROVVISTE OCCORRENTI PER
IL COMPLETAMENTO DELLA "RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
IN AMBITO CRU16". (CIG: 6061429173)
L'anno, addì, del mese di
, in Seregno nella Residenza Comunale.
Avanti a me Dott.ssa Lucia Amato, Segretario Generale del Comune di
Seregno, autorizzata dalla legge a rogare gli atti nella forma pubblico-
amministrativa del Comune di Seregno, ai sensi dell'art. 97 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, senza l'assistenza dei testimoni per
espressa rinuncia di comune accordo delle parti, aventi i requisiti di legge,
sono comparsi i signori:
1) nato a() il Dirigente
dell'area "" del Comune di Seregno (codice
fiscale 00870790151 e Partita Iva 00698490968), domiciliato per la
funzione presso la Sede comunale, il quale dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione
Comunale che rappresenta, ai sensi dell'articolo 107 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
2)() il,
residente in (), Via, in qualità di
dell'Impresa COSTRUZIONI PERREGRINI S.r.l. con sede

- schema contratto realizzazione lavori;
- schema contratto acquisizione beni;
- schema contratto congiunta acquisizione beni immobili e realizzazione lavori;
- c) che con determinazione del Dirigente dell'area "lavori pubblici" n. 499 del 7 luglio 2004 è stato stabilito di appaltare i lavori mediante gara di pubblico incanto con corrispettivo costituito in parte dalla cessione di beni immobili e diritti reali, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-ter e 5-quater, della Legge n. 109/94 e ss.m.i. e dell'articolo 83 del D.P.R. n. 554/99, con il criterio del massimo ribasso sull'importo a corpo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori (€ 12.705.000,00, più I.V.A. 10%), escluso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 387.000,00, più I.V.A. 10%, e con il criterio del massimo rialzo sull'importo posto a base d'asta per l'acquisizione dei beni immobili (€ 2.963.026,00 non soggetto ad I.V.A.), oppure alla migliore offerta congiunta;
- d) che con la sopracitata determinazione è stato approvato anche il relativo bando di gara, disciplinare di gara e suoi allegati;
- e) che con successiva determinazione del Dirigente dell'area "programmazione finanziaria e servizi interni" n. 847 del 10 novembre 2004, sono stati affidati i lavori oggetto del presente contratto all'impresa C.E.R. CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO FRA LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO di Bologna, con la seguente offerta per la congiunta acquisizione dei beni immobili e la realizzazione dei lavori, così suddivisi:
- e.1) per i lavori, complessivi € 12.863.310,00, oltre I.V.A., nella quota

architettonico [rivestimenti, pavimenti e finiture] dell'ambito della nuova Sala Consiliare interrata allo scopo di migliorare e ottimizzare le condizioni di fruizione della medesima;

- I) che l'impresa esecutrice ha realizzato lavori fino alla concorrenza di Euro 11.305.394,33 (Euro: undicimilionitrecentocinquemilatrecentonovantaquattro/33) corrispondente alla contabilizzazione di cui allo Stato d'Avanzamento dei Lavori n. 36;
- m) che a seguito di grave ritardo ed inadempimento contrattuale, con Determinazione del Dirigente dell'Area Qualità Urbana e Infrastrutture n. 361 del 4.7.2012 fu disposta la risoluzione del citato contratto d'appalto ai sensi dell'art. 136 del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 "di seguito Codice dei contratti";
- n) che ai sensi dell'art. 138 del citato Codice dei contratti furono redatti lo Stato di Consistenza da parte del Direttore dei Lavori e il Verbale di Accertamento Tecnico Contabile da parte della Commissione di Collaudo;
- o) che nei documenti di cui al punto precedente venivano evidenziati tutti gli interventi non realizzati a regola d'arte da parte dell'Appaltatore;
- p) che a seguito della citata risoluzione contrattuale l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno avvalersi del disposto dell'art. 140 del Codice dei contratti interpellando l'impresa COSTRUZIONI PERREGRINI S.r.l. con sede legale in Milano, seconda classificata nell'originaria procedura di gara per verificare la disponibilità alla stipula del presente contratto per la realizzazione dei lavori e provviste di completamento dell'intervento di "Ristrutturazione Urbanistica in ambito CRU16" costituiti dalle seguenti componenti costruttive:

effettuata la verifica del possesso dei prescritti requisiti, dichiarati in autocertificazione dall'Appaltatore con esito positivo dei controlli effettuati;

u) che, ferme restando le previsioni e i relativi adempimenti ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 e ss.m.i., il Comune di Seregno, nel pubblico interesse si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, ove venga comunque a conoscenza di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le Parti come sopra costituite, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

#### Articolo 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e motivo determinante del presente atto.

#### Articolo 2

- 1. Il Dirigente dell'Area "..................", in nome e per conto del Comune di Seregno, affida in appalto all'Impresa COSTRUZIONI PERREGRINI S.r.l. di Milano che, a mezzo del suo ..............., distinto in epigrafe, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di accettare come in effetti accetta, di eseguire tutti i lavori, le forniture e le provviste necessarie ed occorrenti per la realizzazione dell'intervento di "Ristrutturazione Urbanistica in ambito CRU16 Opere di Completamento" in territorio del Comune di Seregno, piazza Risorgimento.
- 2. L'Impresa COSTRUZIONI PERREGRINI S.r.l. dichiara espressamente e

#### contenute:

- a) nel Decreto Legislativo n. 163 del 14 dicembre 2006 "Codice dei Contratti Pubblici" e successive modificazioni;
- b) nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" e successive modificazioni;
- c) nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145 del 19 aprile 2000 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici";
- d) nella Legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 "Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici" [per la quota di lavori, di cui al punto p1) delle premesse, relativi al contratto rep. 4836/2005 e successive Perizie di Variante approvate];
- e) nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999 "Regolamento di Attuazione della Legge sui lavori Pubblici n. 109/94" [per la quota di lavori, di cui al punto p1) delle premesse, relativi al contratto rep. 4836/2005 e successive Perizie di Variante approvate];
- f) nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- g) nel Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dall'art. 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 "Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro" e successive modificazioni;
- h) nei capitolati prestazionali, elaborati tecnici e grafici di progetto;
- i) nelle clausole del presente contratto.
- 2. I documenti di cui alle lettere f), g) e h) sono quelli facenti parte del progetto esecutivo approvato con la citata Deliberazione di Giunta

cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.m.i.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte del Comune all'Appaltatore le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore dovranno riportare il codice identificativo della gara in oggetto (CIG 6061429173).

- **3.** Il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui l'Appaltatore esegua transazioni in violazione all'Art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.m.i.

La presente clausola, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, ha valore di clausola risolutiva espressa.

#### Articolo 6

1. L'Appaltatore, con la firma del presente contratto, dichiara e conferma di essersi recato sul luogo ove devono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti, di averne effettuato attento sopralluogo e valutato l'influenza sull'andamento e sul corso dei lavori, anche accettando gli oneri che ne derivano.

#### Articolo 7

1. L'Appaltatore, con la firma del presente contratto, dichiara e garantisce di aver preso atto che lo stato di fatto, il sito dei lavori e i lavori da eseguire sono perfettamente corrispondenti agli elaborati di progetto, dei

- di Seregno si riserva la facoltà di prendere in consegna anticipata parzialmente o totalmente l'opera.
- 2. La consegna verrà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui agli articoli 1667 e 1669 del codice civile.

#### Articolo 12

- 2. L'Appaltatore, inoltre, si obbliga a stipulare, come disposto dall'art. 129 comma 1 del Codice dei contratti, polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio.
- 3. L'Appaltatore si obbliga altresì a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, ai sensi dell'art. 129 comma 2 del Codice dei contratti, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera e dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

- 2. In tal luogo verranno, pertanto, effettuate ad ogni effetto di legge le comunicazioni che lo riguardano, le intimazioni ed ogni altra notificazione giudiziale.

#### Articolo 16

- 1. Laddove il subappalto è consentito dalla vigente normativa, è comunque fatto divieto di subappaltare parte dei lavori previsti dal presente contratto senza preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale.
- 2. La violazione delle norme e dei patti in materia di subappalto è considerata inadempimento contrattuale grave ed autorizza il Comune di Seregno a procedere alla risoluzione del contratto di diritto in danno dell'Appaltatore.
- **3.** E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere al Comune di Seregno, ai sensi dell'Art. 3, comma 9, della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.m.i., i contratti regolanti i rapporti sottoscritti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti, fatte salve le sanzioni amministrative previste per Legge ed il risarcimento del danno.

#### Articolo 17

1. E' vietata la cessione del presente contratto.

#### Articolo 18

1. È espressamente esclusa la competenza arbitrale; per la definizione di tutte le controversie insorte in dipendenza del presente contratto, che non sia stato possibile risolvere in via bonaria a norma dell'art. 240 del Codice E' approvata specificatamente, la clausola di cui al punto 9), ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'APPALTATORE

IL DIRIGENTE

#### IL SEGRETARIO GENERALE SUPP.

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante MODELLO Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di 45,00 Euro (Quarantacinque/00).